

S. 1070/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Prima Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice designato, dr. Elisabetta Capaccioli, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 5/02/2019 nella causa iscritta nel R.G. al n.41525 dell'anno 2016

TRA

████████ Srl in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Luigi Pierangeli, rappresentata e difesa dall' dall'Avv. Osvaldo Galizia ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio del Prof. Avv. Roberto Pessi alla Via Po, 25/B giusta procura in calce alla memoria telematicamente depositata

opponente

E

INPGI – Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani Giovanni Amendola – in persona del Presidente e l.r..p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. to Elisabetta Angelini elettivamente domiciliato in Roma Via Nizza 35 come da procura in calce alla memoria contenente domanda riconvenzionale

opposto- ricorrente in riconvenzionale

Oggetto : opposizione a verbale ispettivo

Conclusioni delle parti : come in atti

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato la società ██████████ a rl premetteva in fatto : in data 14/6/2016 le era a notificato dal Servizio di Vigilanza dell'INPGI il verbale unico di accertamento n. 68/2015 del 6/6/2016 , con il quale veniva richiesta la somma complessiva di € 38.394,00 a titolo di contributi e sanzioni; con il predetto verbale venivano contestate tra le seguenti irregolarità:A) rapporto di lavoro del giornalista ██████████ ██████████ (sez.1): errata qualificazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e qualificazione del rapporto quale rapporto di lavoro subordinato, per il periodo da ottobre 2012 a giugno 2014, con conseguente richiesta di pagamento della somma totale di € 19.974,00 a titolo di contributi e sanzioni civili; B) somme non assoggettate a contribuzione sez.2 (codice B) Corresponsione di somme forfettarie qualificate come "trasferite Italia" ai giornalisti ██████████ (Co.co.co) e ██████████ (dipendente) in mancanza di idonea giustificazione, con conseguente richiesta di pagamento della somma totale di € 18.420,00 a titolo di contributi e sanzioni civili; essa società opponente aveva proposto ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro in relazione alla contestazione relativa alla sez 1 ed al Presidente dell'Inpgi in relazione alle contestazioni di cui alla sez. 2 ; il Comitato Regionale per i rapporti di lavoro in data 3.11.2016 comunicava il provvedimento n. 687/2016, con il quale accoglieva il ricorso limitatamente alla contestazione delle trasgressioni amministrative connesse alla fattispecie di lavoro "sommerso" rilevata per il lavoratore subordinato ██████████ nonché alle connesse conseguenze afflittive-sanzioni amministrative pecuniarie- previste per tale rilievo; respingeva invece il ricorso per la parte strettamente previdenziale con la quale viene predisposto il recupero contributivo relativo all'occulta e irregolare ammissione al lavoro in forma subordinata di tale lavoratore.

Argomentava in ordine alla insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il giornalista ~~██████████~~ deducendo che, piuttosto, tale rapporto era da ricondursi nell'alveo delle collaborazioni coordinate e continuative. In ogni caso contestava la decorrenza del rapporto dall'ottobre 2012 assumendo che il rapporto aveva avuto inizio solo il 12/2/2013 come da contratto in atti. Deduceva l'infondatezza della contestazione relative al mancato assoggettamento a contribuzione delle indennità di trasferta forfettariamente riconosciute ai giornalisti ~~██████████~~ e ~~██████████~~.

In subordine, con riferimento alle contestazioni relative al giornalista ~~██████████~~, deduceva che gli ispettori avevano erroneamente preso a base la retribuzione del TLR con più di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico considerando tale anzianità di lavoro nel settore solo sulla base della sua iscrizione (anno 2008) all'albo dei giornalisti professionisti e quindi senza dare prova dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa nel settore giornalistico per oltre 24 mesi; osservava, altresì, che i verbalizzanti hanno richiesto i contributi sulla base di una retribuzione per un rapporto di lavoro a tempo pieno mentre al più andava considerato un part-time per il 50%. Contestava l'erronea applicazione delle sanzioni per l'evasione di cui alla lettB) art 116 comma 8 L. 388/2000; chiedeva, infine, la compensazione tra i contributi eventualmente dovuti e quelli i corrisposti alla gestione separata INPGI per il collaboratore autonomo ~~██████████~~, pari ad € 2.028,61.

Concludeva chiedendo " *In via principale e nel merito: 1) accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia rapporto di lavoro con il Sig. ██████████ nel periodo ottobre 2012- 11 febbraio 2013, e la legittimità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa autonomo intercorso dal 12.02.2013 al 30.06.2014 con il giornalista Sig. ██████████; 2) accertare e dichiarare la legittimità delle indennità di trasferta erogate in misura forfettaria ai giornalisti ██████████ e ██████████; 3) conseguentemente annullare il verbale di accertamento impugnato e la relativa richiesta di pagamento dei contributi e delle relative sanzioni; in via subordinata, nella remota ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra, 4) rideterminare i contributi dovuti dall'azienda ponendo in compensazione la somma di € 2.028,61 versata dalla società alla Gestione separata Inpgi, per il rapporto di collaborazione autonoma intercorso con il Sig. ██████████; 5) rideterminare la retribuzione del Sig. ██████████ sulla base del CCNL Aeranti Corallo con inquadramento quale TLR con meno di 24 mesi, con prestazione di lavoro part-time al 50%. 6) annullare il verbale di accertamento nella parte in cui vengono applicate le sanzioni per evasione, ritenendo conseguentemente applicabili le sanzioni per morosità di cui alla delibera Inpgi n. 23/2006; 7) -con vittoria di spese diritti e competenze di giudizio"*

Si costituiva in giudizio l'Inpgi, contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto. Argomentava in ordine alla natura subordinata del rapporto intercorso tra il giornalista ~~██████████~~ e la società opponente, incorporante la società ~~██████████~~ News 24 e nuova ~~██████████~~; sin dall'ottobre 2012 il predetto giornalista aveva svolto attività lavorativa continuativa per la società ~~██████████~~ srl come da documentazione versta in atti. Deduceva che mai la società opponente, pur richiesta dagli ispettori, aveva esibito documentazione e giustificazione delle somme forfettarie pacificamente corrisposte ai giornalisti ~~██████████~~ e ~~██████████~~ asseritamente qualificate come indennità di trasferta. Sosteneva l'infondatezza delle domande subordinate della società opponente e concludeva chiedendo " *Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, per le ragioni esposte nel presente atto: a) respingere integralmente il ricorso proposto dalla ~~██████████~~ S.r.l. avverso il verbale di accertamento n. 68/2015 notificato il 10.6.2016, in quanto infondato in fatto e in diritto e comunque destituito di prova; b) per l'effetto, accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra la ~~██████████~~ S.r.l. ed il giornalista ~~██████████~~ dal 1° ottobre 2012 al giugno 2014; c) accertare e dichiarare la sussistenza dell'obbligo contributivo della ~~██████████~~ srl, nei confronti dell'INPGI sulle somme erogate ai giornalisti ~~██████████~~ e ~~██████████~~ nel periodo da maggio 2011 a aprile 2016 in quanto non rientranti in alcuna delle ipotesi*

di legge per l'esenzione, f) in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare la Rete 8 srl in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'INPGI del complessivo importo di € 40.135,00 di cui € 26.894,00 a titolo di contributi previdenziali omessi e sanzioni civili in favore della Gestione Sostitutiva dell'A.G.O. in relazione alle irregolarità riscontrate con verbale di accertamento n. 68/2015 notificato il 10 giugno 2016 con riferimento alle posizioni dei giornalisti ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~; ed € 13.241,89 per contributi e sanzioni civili di competenza della gestione Separata (che assicura i rapporti cdi co.co.co); il tutto come da specifiche del credito che si allegano al doc. 13) e sanzioni da calcolarsi fino all'effettivo soddisfo.g) Con vittoria di spese, competenze ed onorari"

Effettuato lo spostamento dell'udienza ex art 418 c.p.c. , ammesse ed espletate prove testimoniali , autorizzato il deposito di note , all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione .

L'opposizione è solo parzialmente fondata per le motivazioni di cui appresso .

Quanto alle contestazioni relative alla sez I del verbale unico di accertamento n. 68/2015 deve premettersi che non è in contestazione la natura giornalistica della prestazione lavorativa del giornalista ~~XXXXXXXXXX~~ , né lo status professionale di giornalista del medesimo e le censure dell'opponente si fondano , in via principale , sulla negazione del carattere subordinato del rapporto lavorativo instaurato con la predetta nei periodi di recupero contributivo .

Come è noto ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo debbono richiamarsi i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in base ai quali la qualificazione del rapporto compiuta dalle parti nella iniziale stipulazione del contratto (c.d. "nomen iuris") non è determinante, stante la idoneità del comportamento delle parti ad esprimere sia una diversa effettiva volontà contrattuale, sia una nuova diversa volontà, occorrendo pertanto fare riferimento al concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro fin dal momento del suo instaurarsi e sino a quello del successivo suo svolgimento . La S.C. ha evidenziato che indici primari della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sono da ravvisarsi nella condizione di assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro e nell'inserimento nell'organizzazione aziendale, condizione sinteticamente espressa nella nozione di "eterodirezione " del lavoratore subordinato , mentre elementi quali l'assenza del rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario di lavoro, la cadenza e la misura fissa della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva . In tema di prestazioni intellettuali , peraltro la S.C. ha fatto ricorso al concetto di subordinazione attenuata al fine di chiarire che proprio per la natura della prestazione lavorativa , in ragione dell'autonomia e creatività necessariamente connaturate alle stesse , l'eterodirezione si appalesa in termini meno intensi. In particolare quanto al lavoro giornalistico La S.C. (Cass sez Lav., 6 novembre 2012, n. 19074) ha ribadito che " in tema di attività giornalistica la subordinazione non può che essere apprezzata, come più volte ribadito da questa Suprema Corte (Cfr. per tutte Cass. 8068/09, 3320/08, 18660/05, 6983/04 e 6727/01) avuto riguardo, e al carattere intellettuale e/o creativo della prestazione, e alla peculiarità dell'attività cui la stessa s'inserisce. Pertanto, proprio in considerazione della peculiarità delle specifiche mansioni svolte dal giornalista, che lasciano un certo margine di autonomia, e del carattere collettivo dell'opera redazionale cui s'inseriscono (V. Cass. 7494/97 e 5693/98), la subordinazione ex art. 2094 c. c., intesa quale inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e dal suo assoggettamento ai poteri direttivi e organizzativi nonché disciplinari del datore di lavoro, risulta attenuata con conseguente difficoltà di cogliere in maniera diretta e immediata i caratteri propri del lavoro subordinato e necessità, quindi, di far ricorso, per distinguerlo da quello autonomo, ad indici rivelatori e ciò tenuto anche conto che nel lavoro giornalistico, per gli evidenziati aspetti, la subordinazione si concretizza più che altro in collaborazione (V. Cass. 10086/91 e 6727/01). A tal fine la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha avuto modo di precisare che la subordinazione non è esclusa dal fatto, e che il prestatore goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, non essendo neanche

incompatibile con il suddetto vincolo la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni (Cass. 6598/88, 1024/96, 16038/04 e 3320/08 cit.), e che non sia impegnato in un'attività quotidiana, la quale, invece, contraddistingue quella del redattore (Cass. 7012/00), e che l'attività informativa sia soltanto marginale rispetto ad altre diverse svolte dal datore di lavoro, ed impegni il giornalista anche non quotidianamente e per un limitato numero di ore (Cass. 6727/01) e che, ancora, l'esecuzione della prestazione lavorativa sia effettuata a domicilio (Cass. 6598/88). Rappresentano secondo la Cassazione, invece, indici rilevatori della subordinazione: lo svolgimento di un'attività non occasionale, rivolta ad assicurare le esigenze informative riguardanti uno specifico settore, la sistematica redazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e la persistenza, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, dell'impegno di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro, in modo da essere sempre disponibile per soddisfarne le esigenze ed eseguirne le direttive (Cass. 6032/06 e sostanzialmente nello stesso senso 3229/88); la continuità e la responsabilità del servizio, che ricorrono quando il giornalista abbia l'incarico di trattare in via continuativa un argomento o un settore di informazione e metta costantemente a disposizione la sua opera, nell'ambito delle istruzioni ricevute (Cass. 6727/01 e nello stesso senso 7020/00); la soddisfazione dell'esigenza dell'imprenditore di coprire stabilmente uno specifico settore di informazione, attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche ed il permanere della disponibilità del lavoratore, pur nell'intervallo fra una prestazione e l'altra (Cass. 5223/87). Costituiscono, di contro, indici negativi: la pattuizione di prestazioni singole e retribuite in base a distinti contratti che si succedono nel tempo, ovvero la convenzione di singole, ancorché continuative, prestazioni secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali (Cass. 4770/06 cit. e 18560/05); la pubblicazione ed il compenso degli scritti solo previo "gradimento" ed a totale discrezione del direttore del giornale ovvero commissionati singolarmente, in base ad una successione di incarichi fiduciari (Cass. 2890/90). Alla stregua della richiamata giurisprudenza deve, quindi, ritenersi che l'elemento caratterizzante la subordinazione nel lavoro giornalistico è rappresentato sostanzialmente dallo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nella organizzazione aziendale nel senso che attraverso tale prestazione il datore di lavoro assicura in via stabile, o quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di una esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche e, quindi, esige, come tale, il permanere della disponibilità del lavoratore, pur nell'intervallo fra una prestazione e l'altra. Né rilevano, come evidenziato, ai fini di cui trattasi, il luogo della prestazione lavorativa che ben può essere eseguita anche a domicilio, il mancato impegno in una attività quotidiana, la non osservanza di uno specifico orario di lavoro e la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni."

Nel medesimo solco si inserisce da la pronuncia della S.C. n° 22785 del 07/10/2013 secondo la quale ai fini dell'individuazione del vincolo della subordinazione rileva specificatamente l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell'organizzazione d'impresa ed in particolare nell'attività redazionale, con utilizzazione degli strumenti di lavoro forniti da parte datoriale "..... Del resto, come da questa Corte più volte affermato, nell'ambito del rapporto di lavoro giornalistico, il vincolo della subordinazione assume una particolare configurazione oltre che per la natura squisitamente intellettuale delle prestazioni anche il carattere collettivo dell'opera redazionale, la particolarità dell'orario di lavoro ed i vincoli posti dalla legge per la pubblicazione del giornale e la diffusione delle notizie. In conseguenza, lo stesso va ravvisato essenzialmente nella stabile disponibilità del lavoratore - pur nella discontinuità delle richieste di prestazione - ad eseguire le istruzioni dell'editore, ad apportare modifiche ed aggiustamenti ai propri elaborati in funzione delle esigenze redazionali e sulla base delle indicazioni del responsabile del servizio a destinare gli elaborati stessi ad una rubrica specificamente voluta dal responsabile stesso; deve, per contro, ravvisarsi un rapporto di lavoro autonomo (per il quale non è prevista alcuna ingerenza del committente nell'esecuzione della prestazione) quando venga prestabilita una unica fornitura, anche se scaglionata nel tempo, con unica retribuzione, magari

subordinata ad una valutazione di gradimento e commisurata alla singola prestazione (cfr. in argomento, Cass. 10 aprile 2000, n. 4533; id. 20 agosto 2003, n. 12252; 9 aprile 2004, n. 6983; 7 settembre 2006, n. 19231; 12 febbraio 2008, n. 3320; 29 agosto 2011, n. 17723).....Tale continuità è stata, nel caso di specie, incensurabilmente accertata dal giudice di merito il quale non si è discostato dagli indicati principi con l'affermazione che nell'attività svolta dalla Busato fossero rinvenibili tutti i tratti caratteristici di una attività giornalistica svolta nella stabile e quotidiana disponibilità della lavoratrice all'interno della redazione e consistente nella raccolta, valutazione ed elaborazione delle notizie, nella scelta di quelle ritenute a suo giudizio più importanti, nella possibilità di apportarvi alcune modifiche su indicazione dei responsabili di redazione e, dunque, nella piena partecipazione all'attività di programmazione e formazione del prodotto finale, nella interazione con il corpo redazionale nei tempi e nei modi imposti dalle esigenze della produzione (v. anche Cass. 20 agosto 2003, n. 12252; id. 27 marzo 1998, n. 3272)"

Deve precisarsi che l'indagine relativa al requisito di rimanere a disposizione "nell'intervallo tra una prestazione e l'altra", è ultronea e - peraltro - irrilevante nella fattispecie (atteso che i contributi richiesti attengono pacificamente solo ai periodi in cui il giornalista ██████████ ha prestato la loro attività in forza di contratto di collaborazione autonoma).

Ciò detto deve ritenersi che il quadro probatorio emergente dalle risultanze istruttorie consenta di ritenere provata la sussistenza di un rapporto di carattere subordinato. Il teste ██████████ ha riferito "Ho lavorato alle dipendenze della società poi incorporata nella opponente quale giornalista con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal gennaio 2013 sino a tutt'oggi. Da allora ho ricoperto l'incarico di Direttore responsabile della testata giornalistica ██████████ che poi quando la società è stata incorporata in ██████████ srl è stata assorbita dall'altra testata ██████████; non ricordo la data precisa. Conoscevo ██████████ perché aveva lavorato anni prima che io arrivassi per una società che produceva servizi televisivi per varie emittenti tra cui ██████████. Dal 2013 cercavo una o più persona che fornissero servizi su L'Aquila quindi mi rivolsi al ██████████. Il ██████████ non frequentava la redazione di ██████████ srl che era ed è a Chieti; lo sentivo telefonicamente e mi proponeva dei servizi da realizzare nella zona dell'Aquila. Pertanto non aveva alcuna postazione nella redazione, né veniva mai in redazione; a L'Aquila non c'era alcuna redazione di ██████████. Era lui che mi proponeva nel corso della mattinata i servizi sulle novità che accadevano a L'Aquila. Mediamente realizzava una dozzina di servizi la settimana. Quando avevamo concordato un servizio con il ██████████, sia che fosse con filmati interviste o altro, gli mandavo un tecnico nostro dipendente ██████████ che provvedeva a girare le immagini, interviste e realizzare il montaggio inviandoci il servizio completo. I tempi dei servizi li decideva liberamente il ██████████; l'importante per noi è che fossero pronti entro le 14,00 perché a quell'ora c'era il TG. Nei servizi che a volte appariva anche in video; la conduzione del TG era affidata a giornalisti redattori della redazione centrale. Il ██████████ nel pomeriggio faceva altra attività lavorativa presso la azienda edile di famiglia; era inoltre consigliere comunale. Non aveva alcun obbligo di reperibilità, non doveva giustificare assenze con certificato medico Ricordo che per trasferire i servizi realizzati dal ██████████ alla redazione di Chieti di ██████████ in un primo momento il tecnico ██████████ si avvaleva di una stanza messaggi a disposizione di un suo amico; così mi ha riferito ██████████. Successivamente so che usufruiva di un locale nel centro commerciale l'Aquilone; non so chi pagasse il locale. Confermo le dichiarazioni rese agli ispettori in data 28/1/2016 che mi si mostrano. Preciso che il locale poteva essere pagato sia da ██████████ sia da tal ██████████ che quale promotore commerciale si occupava dello sviluppo di ██████████ nei territori di Teramo e L'Aquila; potrebbe essere stato lui a prendere accordi con terzi con fornite questi punti di appoggio a ██████████". Dalla deposizione del teste emerge quindi pacificamente che il ██████████ copriva continuativamente e sistematicamente le esigenze informative della società opponente nella zona de L'Aquila nei tempi tecnici richiesti per la realizzazione del TG quotidiano e con produzione di un numero rilevante di servizi settimanali, addirittura realizzati con l'ausilio di tecnico dipendente della società e con comparsa in video del giornalista medesimo. Del resto le e mail tra il teste ██████████ ed il ██████████ versate in atti

dall'Inpgi all'all.6 alla memoria evidenziano che il teste dava direttive specifiche al ricorrente (promemoria elezioni , ordine di presenziare ad eventi prima delle 14,00 per collegamento con tg , inserimento in turni domenicali per elezioni ...) sullo svolgimento delle sue mansioni . Inoltre l' iniziale affermazione del teste [redacted] relativa all'assenza di alcuna redazione a L'Aquila appare smentita sia da quanto emerge da e mail di convocazione presso la sede dell'Aquila presso il centro commerciale Aquilone sia da quanto riferito dai testi [redacted] e [redacted]. Il teste [redacted] ha riferito "Sono giornalista free lance e collaboro con il [redacted] e con l'agenzia di stampa [redacted]. Non ho mai avuto contatti lavorativi con la società opponente ; conosco [redacted] e lo incontro nelle conferenze , eventi politici o di cronaca. Lo ho visto realizzare interviste con microfono con logo [redacted] ed alcune volte ho poi visto passare i servizi nel telegiornale [redacted]. In una occasione poiché non ero riuscito a realizzare un mio servizio ad un politico chiesi al [redacted] di visionare il suo servizio e lui mi invitò ad entrare in un locale sopra il centro commerciale L'Aquilone in L'Aquila ; sul campanello d'ingresso c'era il logo di [redacted]. Il [redacted] aveva le chiavi ; non ricordo se era solo c'era un tecnico . Altre volte lo avevo visto lavorare con questo tecnico tal [redacted] non ricordo il cognome . Nel locale c'era una scrivania ,delle sedie un paio di pc e un'impalcatura di luci per illuminare . Non so se il [redacted] frequentasse la redazione di [redacted] di Chieti ; non so se svolgesse altra attività lavorativa . Non mi risulta per quanto ne so che per eventi a L'Aquila [redacted] si servisse di altro giornalisti " Il teste [redacted] ha dichiarato "Ho lavorato dal Marzo 2013 a tutt'oggi per [redacted] srl . Nel 2013 e 2014 ho lavorato con contratti di collaborazione e poi nei primi mesi del 2014 sono stato assunto con contratto di lavoro subordinato . Ho sempre svolto mansioni di tecnico presso la sede de L'Aquila . Conosco il [redacted] che lavorava con me con mansioni di giornalista per [redacted]. I primi mesi del 2013 non avevamo una vera redazione e ci appoggiavamo presso una stanza che io mettevo a disposizione ; poi la è stato preso un locale presso il centro commerciale L'Aquilone che pagava l'emittente [redacted] e lì fu organizzata la redazione . Il [redacted] dopo aver concordato i servizi con il Direttore delle redazione centrale di Chieti [redacted] o chi per lui , mi contattava e mi diceva dove andare a fare i servizi e a quali orari,. Dopo i servizi andavamo in redazione a montare i servizi per la messa in onda del tg delle 14,00 . Ciò accadeva sei giorni a settimana dal lunedì al sabato ; realizzavamo circa uno o due servizi al giorno . I servizi erano di circa due minuti . Non so se concordasse con direttore anche lunghezza , taglio del servizio , persone da intervistare ... In redazione svolgevamo l'attività di montaggio dei servizi e poi li inviavo alla redazione centrale di Chieti scalo che li mandava in onda questo entro le 14,00. Prima che venisse preso il locale nel centro commerciale che ho detto il montaggio lo facevamo nella stanza che mettevo io a disposizione . In redazione c'eravamo solo io e [redacted]. Il PC per il montaggio era ed è di [redacted]; il [redacted] scriveva gli articoli sul suo tablet . Qualche volta , mi pare per le elezioni , abbiamo realizzato delle dirette in loco presso comitati elettorali . L'attività che ho detto la svolgevamo dalle 9,00 fino alle 14,00 circa. Confermo le dichiarazioni rese agli ispettori Inpgi in atti ." Da tali dichiarazioni emerge chiaramente che il [redacted] quotidianamente svolgeva attività giornalistica nell'interesse e secondo le esigenze informative della opponente e con stabile inserimento nell'organizzazione della medesima , essendo del tutto irrilevante lo svolgimento anche di altra eventuale attività lavorativa', tali risultanze sono state confermate dalle deposizioni di [redacted] e [redacted]. Quest'ultima ha dichiarato "Ho lavorato dal 2002 al 2017 alle dipendenze di [redacted]; ho impugnato il licenziamento con ricorso c.d. Fornero ed ottenuto un'ordinanza positiva . Non sono stata reintegrata né percepisco la retribuzione . Confermo le dichiarazioni che ho reso all'ispettore Inpgi in data 21/4/2016 (doc 4 memoria Inpgi) che mi si mostrano . io lavoravo nella redazione principale a Chieti ; la chiamavamo così poi c'erano redazione esterne . Mi risulta che ci fosse una redazione a L'Aquila anche se non ci sono mai stata ; lo so perché conducevo il TG durante il quale capitava di dare la linea al [redacted] in diretta che trasmetteva a volte dalla redazione dell'Aquila , a volte da siti esterni dove realizzava i servizi . Posso dire che tutte le mattine il capo redattore [redacted] e poi il [redacted] si relazionava con tutti i giornalisti sia che operavamo presso la redazione

centrale sia che operavano presso le redazioni esterne . Si relazionava anche col ██████████ per valutare i contributi prevalentemente filmati da mandare in onda nell'edizione quotidiana del TG. Il ██████████ realizzava contributi quotidiani, uno massimo due al giorno , per TG delle 14,00 che era l'edizione principale . Ricordo che solo il ██████████ copriva le notizie dall'Aquila . Mi risulta che il ██████████ lavorasse insieme al tecnico ██████████ " La teste ██████████ ha riferito " Dal 2009 al 2014 io ho lavorato quale addetto stampa in Confartigianato Abruzzo contestualmente lavoravo come giornalista per l'emittente televisiva locale TVI . Mi è capitato di contattare il ██████████ che era il referente su L'Aquila delle emittente ██████████ ; preciso quale addetta stampa della Confartigianato Abruzzo io mandavo l'invito per conferenze e altro alla redazione di ██████████ di L'Aquila ed al ██████████ come referente su L'Aquila ed alla redazione di ██████████ di Chieti per conoscenza . Il Di Stefano era unico referente di Rete 8 su L'Aquila come giornalisti mentre come tecnico c'era ██████████ . Confermo le dichiarazioni rese agli ispettori Inpgi in data 19/9/2015 che mi si mostrano . Quando come Confartigianato volevamo diffondere notizie io chiamavo ██████████ il quale mi diceva che avrebbe riferito la mia proposta di un determinato servizio al Direttore della redazione centrale di Chieti ; se il Direttore avallava la proposta lui veniva in Confartigianato con il cameramen e realizzava il servizio giornalistico " In conclusione deve ravvisarsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato inter partes ; quanto alla decorrenza del rapporto deve rilevarsi che dalla documentazione versata in atti dall'Inpgi e non contestata (all 5,6,7,8,9 alla memoria) emerge che sin dall'ottobre 2012 il predetto giornalista aveva svolto attività lavorativa continuativa per la società ██████████ srl poi incorporata , come è dato pacifico , nell'opponente . (all. 2 alla memoria Inpgi) .

Infondato è l'assunto di parte opponente secondo il quale erroneamente sarebbe stato attribuito al ██████████ il utilizzato il parametro retributivo riferito al Teleradiogiornalista con più di 24 mesi tenuto conto solo della sua iscrizione all'albo del 2008 : tale previsione è espressamente contenuta nel punto 3) della nota a verbale dell'art. 2 del CCNL tra Acanti corallo e Fnsi secondo il quale le parti sociali "hanno convenuto che la normativa debba essere interpretata correttamente come segue: a) relativamente ai giornalisti professionisti e ai praticanti l'anzianità per il computo dell'attività lavorativa nel settore giornalistico decorre dalla data di iscrizione all'Albo professionale e nel registro dei praticanti. Parimenti infondato è l'assunto secondo il quale il rapporto de quo doveva al più considerarsi come part-time al 50% .E' sufficiente osservare che il lavoro giornalistico per sua specifica natura è esente dall'assoggettamento al rispetto di un orario di lavoro ; in ogni caso non è stata fornita prova di alcun atto scritto dal quale risulti l'asserita riduzione dell'orario di lavoro . Parimenti infondata è la censura relativa alla determinazione delle sanzioni con riguardo alla fattispecie dell'evasione contributiva . Deve sul punto per chiarezza premettersi che consolidata giurisprudenza della S.C. (cfr per tutte Cass., n. 11023 del 12/05/2006 e n. 21612 del 16.12.2007) ha sancito l'inapplicabilità automatica all'Inpgi del sistema delle sanzioni di cui all'art 116 L 388/00 ; ciò detto si rileva che l'ipotesi dell'omissione contributiva ricorre "nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie" (art. 116, comma 8, lett a) legge n. 388/00), mentre ricorre l'ipotesi dell'evasione contributiva nel caso di "registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero "(art. 116, comma 8, lett b) legge n. 388/00). L'ipotesi dell' evasione contributiva deve , quindi , ritenersi integrata in ogni caso in cui il soggetto tenuto con l'omissione di denunce obbligatorie impedisca la verifica immediata del debito contributivo ; laddove invece tali denunce siano state presentate si rientra nell'ipotesi di omissione contributiva, caratterizzata dal ritardato pagamento di ammontare ricavabile da denunce comunque effettuate (cfr Cass. S.U. n. 4808 del 2005 ha stabilito che: "la fattispecie dell'omissione contributiva deve ritenersi limitata all'ipotesi del solo mancato pagamento da parte del datore di lavoro, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie, mentre la mancanza di uno solo degli altri, necessari adempimenti -in quanto strettamente funzionali al regolare svolgimento dei compiti d'istituto dell'Ente previdenziale, ed alla tempestiva soddisfazione dei diritti pensionistici dei lavoratori assicurati- è sufficiente ad integrare gli estremi dell'evasione").

La S.C. con sentenza n° 28966/2011 ha statuito che *"In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all'INPS (attraverso i cosiddetti modelli DM10) di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, ancorché registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l'ipotesi di "evasione contributiva" di cui all'art. 116, comma 8, lett. B), della legge n. 388 del 2000, e non la meno grave fattispecie di "omissione contributiva" di cui alla lettera A) della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l'omessa o infedele denuncia configuri occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti; conseguentemente, grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione della avvenuta corretta annotazione dei dati, omessi o infedelmente riportati nelle denunce, sui libri di cui è obbligatoria la tenuta."* (nello stesso senso Cass.n. 10509 del 25/06/2012 e da ultimo Cass. n° 6405/2017)

Quanto all'addebito di cui alla sez 2 del verbale ispettivo è dato Pacifico che la società opponente abbia corrisposto ai giornalisti ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~ da maggio 2011 ad aprile 2016) compensi a titolo di *"spese di trasferta forfettizzate"*, il cui importo non è stato assoggettato a contribuzione perché ritenuto dall'azienda esente .L'onere probatorio ricade certamente sul datore di lavoro che invochi l'esclusione, dall'imponibile contributivo, di tali erogazioni (cfr Cass. civ., sez. lav. Ordinanza n. 16579 del 22 Giugno 2018) e nella fattispecie non è stato minimamente assolto dalla società opponente che nessuna documentazione ha prodotto a conferma dell'effettività delle trasferte né in sede ispettiva né in questa sede .

In conclusione l'opposizione non merita accoglimento mentre deve accogliersi la domanda riconvenzionale spiegata dall'Inpgi con condanna della società opponente al pagamento della complessiva somma di € 40.135,00 oltre interessi e sanzioni fino all'effettivo soddisfo ; si evidenzia che i conteggi sub all. 13 alla memoria non sono stati specificatamente contestati dalla società opponente e che , come già si evinceva dal verbale ispettivo in atti pg 3 era stata operata la compensazione tra contributi dovuti per il giornalista ~~XXXXXXXXXX~~ e quelli erogati alla gestione separata per il preteso rapporto di parasubordinazione . Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo .

PQM

Definitivamente pronunciando , così provvede :

respinge l'opposizione ;


in accoglimento della domanda riconvenzionale dell'Inpgi condanna la società opponente al pagamento di € 40.135,00 oltre interessi e sanzioni fino all'effettivo soddisfo ;

condanna la società opponente al pagamento in favore dell'Inpgi di € 8000,00 oltre accessori a titolo di compensi professionali .

Roma , 5/2/2019

Il G.L.

Dott.ssa E. Capaccioli



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
 Depositato in Cancelleria
 Roma, il 5/2/19
 IL CANCELLIERE
 Dott.ssa Maria Giuseppina Viotti